



Spett.le

Provincia di Lecce

Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica

U.O. Gestione Valutazioni Ambientali

ambiente@cert.provincia.le.it

e, p.c.:

**Regione Puglia – Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana**

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico

Sezione Transizione Energetica

ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

servizio.energieininnovabili@pec.rupar.puglia.it

Comune di Nardò

protocollo@pecnardo.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

per le province di Brindisi, Lecce e Taranto

sabap-br-le-ta@pec.cultura.gov.it

Torino, 28 settembre 2026

Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006, art. 19 – L.R. Puglia n. 26/2022. Procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. relativo al progetto di impianto agrivoltaico di potenza DC pari a 10.338,00 kWp e opere connesse, in agro di Nardò (LE), località “Pandinello” – denominazione “Nardò 4”. Proponente: RIVE GAUCHE SPV S.r.l. (C.F./P.IVA 13208640014) – ID AU: KBJRM96.

Rif.: Contributo istruttorio della Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. 0494795 del 26 agosto 2026, acquisito al prot. Provincia di Lecce n. 45644 del 1° settembre 2026.

Memoria del proponente ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), della L. 7 agosto 1990, n. 241.

La scrivente RIVE GAUCHE SPV S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di proponente del progetto in oggetto, presa visione del contributo istruttorio reso dalla Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. n. 0494795 del 26 agosto 2026 (di seguito: il “contributo”) – con il quale si conclude che l’impianto determinerebbe «una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva» e un pregiudizio ai valori identitari e agli obiettivi di qualità della sezione C2 della scheda d’ambito “Tavoliere Salentino” – formula con la presente le proprie osservazioni, affinché siano

acquisite agli atti del procedimento e valutate ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo di competenza di codesta Autorità competente.

Si precisa sin d'ora quanto segue:

- la presente memoria integra quella trasmessa il 1° settembre 2026, non introduce alcuna modifica al progetto e non comporta la produzione di nuovi elaborati tecnici, limitandosi a richiamare la documentazione già depositata e pubblicata sul portale istituzionale dell'Ente;
- essa non costituisce riscontro ad alcuna richiesta di chiarimenti o integrazioni ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, non essendone pervenuta alcuna, e non incide pertanto sul termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 19, comma 6-bis, del medesimo decreto.

Se ne chiede la pubblicazione sul portale istituzionale unitamente agli altri atti del procedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006.

~

Le osservazioni che la scrivente espone dettagliatamente nel seguito della presente memoria mostrano che il contributo della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio non individua impatti ambientali significativi e negativi ai sensi dell'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, tali da rendere necessaria e motivare in maniera circostanziata la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ma si limita ad esporre una serie di considerazioni che non apportano elementi utili a supporto dell'istruttoria di competenza di codesto Ente, poiché:

1. esso esprime un giudizio di compatibilità paesaggistica la cui sede è l'accertamento di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR, da rendersi nel procedimento di Autorizzazione Unica (§§ 1 e 12);
2. muove da una ricadenza del sito in una fascia di intervisibilità che la giurisprudenza amministrativa non considera preclusiva (§ 2);
3. non contesta lo studio di intervisibilità, che accerta la non visibilità dell'impianto dai fulcri e dalle visuali tutelate (§§ 2, 4 e 5);
4. fonda i rilievi in merito alla natura agrivoltaica dell'impianto su una lettura degli elaborati che gli atti smentiscono, su un'interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 127/2026 contraria al suo tenore letterale e sull'applicazione all'agrivoltaico di criteri propri del fotovoltaico a terra, esclusa dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 8260/2023 (§ 8).

Alla luce delle considerazioni che precedono e delle osservazioni puntualmente svolte nel seguito, la scrivente

CHIEDE

che codesto Ente, valutata la presente memoria unitamente a quella del 1° settembre 2026 e alla documentazione già acquisita, voglia adottare provvedimento di esclusione del progetto "Nardò 4" dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006, subordinandolo eventualmente alle condizioni ambientali proposte, ovvero a quelle ulteriori che il medesimo Ente ritenesse di prescrivere.

OSSERVAZIONI DEL PROPONENTE

1. Sull'oggetto del contributo e sul perimetro della verifica di assoggettabilità.

Il contributo non è formulato in relazione ai criteri dell'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, che l'art. 19, comma 5, pone a fondamento della verifica di assoggettabilità, bensì come giudizio di compatibilità paesaggistica dell'intervento rispetto agli artt. 85-88 e 91 delle NTA del PPTR e alla normativa d'uso della sezione C2 della scheda d'ambito. Ne discende una duplice conseguenza.

In primo luogo, la verifica del rispetto della normativa d'uso della sezione C2 è prevista dall'art. 91, comma 1, secondo periodo, delle NTA per i soli «interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2». In tale categoria rientrano gli interventi assoggettati a VIA «nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale *se l'autorità competente ne dispone l'assoggettamento a VIA*» (art. 89, comma 1, lett. b.2). Il contributo applica dunque all'intervento un parametro di valutazione la cui operatività dipende dall'esito del presente procedimento, e lo utilizza per orientare quell'esito.

In secondo luogo, le misure di salvaguardia dell'art. 88 delle NTA operano, per espressa previsione dei commi 2 e 5, «in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91». Tale accertamento è «atto autonomo» (art. 91, comma 4), di competenza della Regione (art. 91, comma 2), che per gli interventi soggetti a VIA o a verifica «è rilasciato all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti» (art. 89, comma 2) e che, nel caso di specie, troverà sede nel procedimento di Autorizzazione Unica pendente presso la Sezione Transizione Energetica (cfr. § 12). Le conclusioni del contributo in ordine all'«inammissibilità» dell'impianto anticipano, in una fase che non le contempla, valutazioni riservate a quella sede e a quel provvedimento.

2. Sull'interferenza con le fasce di intervisibilità "B" e "C" del cono visuale "Porto Selvaggio".

2.1 I dati di fatto, già negli atti.

La ricadenza dell'area di impianto nella fascia di intervisibilità "B" (4-6 km) del cono visuale "Porto Selvaggio", e dell'ampliamento a 36 kV della SE "Leverano" nella fascia "C" (6-10 km), non è un elemento emerso in istruttoria: è dichiarata e analizzata dalla scrivente nella Relazione Paesaggistica (KBJRM96_AnalisiPaesaggistica, § 4.2 e tabella 5), nello Studio di inserimento urbanistico (KBJRM96_StudioInserimentoUrbanistico, § 4.2.6) e nella tavola KBJRM96_CartaAreeNonIdonee, redatta sui livelli informativi del SIT Puglia. L'area di impianto è invece esterna al perimetro dell'UCP "Coni visuali" individuato nelle tavole della sezione 6.3.2 del PPTR, come risulta dalla tavola KBJRM96_InquadramentoPPTR; l'affermazione del contributo secondo cui l'area «ricade interamente nel perimetro tutelato dell'UCP – Coni Visuali» va quindi riferita alle sole fasce di intervisibilità della cartografia allegata all'elaborato 4.4.1, richiamate dall'art. 85, comma 4, secondo periodo, delle NTA «ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia inerenti la realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia».

La tutela che il cono visuale esprime ha un contenuto preciso: l'art. 85, comma 4, definisce i coni visuali come «aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali o areali di primaria

importanza per la conservazione e la formazione dell'immagine identitaria e storicizzata di paesaggi pugliesi», e il R.R. n. 24/2010 individua per il cono "Porto Selvaggio" gli elementi tutelati nelle torri costiere Uluzzo e Inserraglio e nel Parco naturale regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano", il cui paesaggio costiero costituisce l'immagine da salvaguardare. Rispetto a tale contenuto, la documentazione depositata accerta che l'area di impianto non è visibile da Torre Sant'Isidoro, da Torre Squillace e da Masseria Abatecola (ubicata a quota altimetrica di molto inferiore a quella del sito, così come il sito "Porto Selvaggio"), né da Madonna della Grotta e Villa Saetta (KBJRM96_StudioIntervisibilità; KBJRM96_AnalisiPaesaggistica, § 5.2, tabella 6).

Il contributo non contesta tali risultanze, né la metodologia dello studio (viewshed su DTM e verifica fotografica in campo su sedici punti di vista), e si limita ad affermare che l'intervento «andrebbe a intaccare il cono visuale», senza indicare da quale punto o da quale porzione del contesto tutelato le strutture, di altezza ordinaria pari a 2,37 m e massima pari a 3,37 m, risulterebbero percepibili.

2.2 Il regime giuridico delle fasce "B" e "C".

Il contributo qualifica la ricadenza in fascia "B" e "C" come «profilo di palese incompatibilità normativa». L'assunto non trova riscontro nell'orientamento del giudice amministrativo, formatosi proprio sui cono visuali del PPTR pugliese. Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza 25 settembre 2024, n. 7780 – resa su un impianto fotovoltaico a terra ricadente nella fascia "C" del cono visuale della Cripta del Crocefisso, in riforma di T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 236/2024 – ha affermato che «dall'analisi del testo della d.G.R. 1514/2015, si comprende infatti che le fasce B e C dei cono visuali, qui rilevanti, non sono "ulteriori contesti" nell'accezione del d. lgs. 42/2004, quindi non è dovuto l'accertamento di compatibilità: semplicemente per gli impianti in questione le linee guida indicano le potenze ammesse [...], e quindi non come divieto assoluto di potenze superiori» (§ 20.2); che «le linee guida non sono vincolanti come tali, e quindi è illegittimo l'atto che deneghi la possibilità di realizzare un impianto di generazione di energia da fonte rinnovabile con una motivazione apodittica, consistente nel semplice richiamo alle linee guida stesse», dovendo l'amministrazione «considerare le concrete caratteristiche del progetto, in particolare il dato obiettivo» della sua visibilità dal fulcro del cono «e l'indubbio favore che dalla legislazione [...] emerge per questo tipo di impianti, favore all'evidenza giustificato da note esigenze ambientali» (§ 20.1, in continuità con Sez. IV, 6 novembre 2017, n. 5122); e che dall'estraneità delle fasce esterne dei cono visuali «alle zone tutelate ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera e), del d. lgs. 42/2004» discende che l'area interessata non è vincolata (§ 20.3). Il Consiglio ha precisato che gli artt. 89 e 91 delle NTA e le linee guida 4.4.1 «non sono affatto illegittime, ed anzi, ove correttamente interpretate, non sarebbero state ostative all'intervento» (§ 24). La lettura poggia su un atto della stessa Regione Puglia: la D.G.R. 27 luglio 2015, n. 1514 (BURP n. 121 del 2 settembre 2015), nella risposta al quesito relativo all'art. 88 delle NTA.

Il principio è stato applicato dal T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 10 febbraio 2025, n. 204, a un diniego del Comune di Nardò fondato sulle medesime Linee guida, per un impianto fotovoltaico a terra valutato in rapporto al cono visuale "Porto Selvaggio": «il richiamo alle Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile al PPTR non può precludere, a priori, la qualificazione dell'area di impianto in termini di inidoneità, stante anche la portata non vincolante delle stesse linee guida; dovendosi, invece, procedere, ad una valutazione della singola fattispecie alla luce della specificità dei luoghi e dell'interesse pubblico valorizzato anche dalle norme europee a promuovere le fonti di energia rinnovabili». Il T.A.R. ha annullato il diniego perché fondato su «una motivazione generale, avulsa da qualsiasi riferimento concreto alla proposta progettuale», che non riscontrava le osservazioni del proponente sul minimo impatto visivo dell'opera e sulle misure di mitigazione e compensazione offerte.

Tale lettura è coerente con la natura delle linee guida del PPTR, che l'art. 6, comma 6, delle NTA qualifica, «in applicazione dell'art. 143, comma 8, del Codice», come «raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare» la pianificazione e la progettazione, il cui recepimento «costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza» degli interventi, e non come prescrizioni. La stessa parte seconda dell'elaborato 4.4.1 – che per la fascia “B” considera ammissibili impianti a terra fino a 20 kW e per la fascia “C” fino a 200 kW – è stata redatta con riferimento all'assetto tecnologico e normativo del 2013-2015 e non contempla la categoria dell'impianto agrivoltaico, introdotta nell'ordinamento dall'art. 65, comma 1-quater, del D.L. n. 1/2012, dalle Linee Guida MiTE del 2022 e, da ultimo, dall'art. 4, comma 1, lett. f-bis), del D.Lgs. n. 190/2024.

Lo ha affermato la medesima Sezione IV del Consiglio di Stato con sentenza 11 settembre 2023, n. 8260, resa su un impianto agrivoltaico in agro di Latiano, con la Regione Puglia costituita a sostegno dell'appello della Provincia di Brindisi: nel confermare l'annullamento di un diniego fondato, tra l'altro, sui pareri negativi del Servizio paesaggio regionale e della Soprintendenza, il Consiglio ha condiviso il rilievo del primo giudice secondo cui le linee guida dell'elaborato 4.4.1 «non sono idonee (in quanto risalenti) a contemplare una tipologia progettuale, quale quella oggetto di esame, di recente sviluppo e implementazione tecnica»; ha precisato che esse e le direttive della sezione C2 della scheda d'ambito, «oltre a non rivestire carattere vincolante, sono state calibrate in relazione al fotovoltaico tradizionale c.d. “a terra” mentre le nuove tecnologie rendono possibili nuove forme di coesistenza tra produzione agricola e produzione energetica»; e ha chiarito che il favor per le rinnovabili con cui esse vanno ponderate opera «soprattutto a fronte di impianti di ultima generazione con caratteristiche tali da ridurre il consumo di suolo e idonei a non ostacolare oltre misura lo sfruttamento del terreno per fini di coltivazione o di pascolo, in linea peraltro proprio con le finalità di tutela del PPTR».

2.3 Le aree non idonee del R.R. n. 24/2010.

Il richiamo al R.R. n. 24/2010 e all'Allegato 3 al D.M. 10 settembre 2010 non conduce a conclusioni diverse. Lo stesso D.M., al paragrafo 17, chiarisce che l'individuazione delle aree non idonee da parte delle Regioni non può «configurarsi come divieto preliminare», ma come «atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione», riferito ad aree «in cui è elevata la probabilità di esito negativo delle valutazioni», e non può tradursi in fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. La non idoneità non sostituisce la valutazione, ma la richiede; ed è la Regione Puglia stessa, nella scheda “Coni visuali” del Regolamento, a individuare la criticità per il fotovoltaico nella «presenza di grandi superfici a pannelli fotovoltaici che s'inseriscono in maniera rilevante in visuali di particolare rilevanza identitaria o storico-culturale», ossia in una condizione di fatto – l'inserimento nella visuale tutelata – che nel caso di specie lo studio di intervisibilità esclude con dimostrazioni oggettive e incontestabili.

Il principio è stato ribadito dalla stessa sentenza del Consiglio di Stato n. 6254 del 3 agosto 2026 che il contributo invoca: l'art. 20, comma 7, del D.Lgs. n. 199/2021 «vieta che la sola mancata inclusione di un'area tra quelle idonee possa costituire motivo ostativo all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili», e l'amministrazione può accertare «all'esito di una compiuta istruttoria, la concreta incompatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici, ambientali, agricoli e territoriali coinvolti, qualora tale valutazione sia sorretta da adeguata motivazione». Nella medesima direzione dispone oggi l'art. 11-bis, comma 4, lett. d), del D.Lgs. n. 190/2024, che sancisce l'«impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all'installazione di impianti a fonti rinnovabili»; la Corte costituzionale, con sentenza n. 184/2025 sulla legge della Regione Sardegna n. 20/2024, ha precisato che «l'inidoneità non può mai equivalere [...] a un divieto assoluto e aprioristico», pena la violazione dei principi di decarbonizzazione e di massima diffusione delle F.E.R. posti dalla direttiva (UE) 2023/2413.

Infine, la sentenza n. 8260/2023 ha rilevato che l'allegato 2 del Regolamento, che classifica le tipologie di impianto ai fini dell'individuazione delle aree non idonee, «non contempla l'agrivoltaico ma solo il fotovoltaico "con moduli ubicati al suolo"», e che la ratio del Regolamento è la tutela «non della mera potenzialità o vocazione agricola di qualità ma delle colture in essere». Alla medesima tipologia di impianto sono riferite le prescrizioni della scheda "Coni visuali".

2.4 Il precedente "Masseria Scianne".

La valutazione in concreto è già stata compiuta dalla Regione Puglia, sul medesimo cono visuale e nella medesima fascia "B", con esito favorevole. Il progetto agrivoltaico "Masseria Scianne" (ID VIP 11299; potenza 30,72 MW; superficie 46,34 ha), che il contributo indica come collocato «ad appena 300 metri ad est dall'area di intervento» e che la Relazione sugli Impatti Cumulativi censisce alla riga 04 con distanza di 0,74 km, è stato sottoposto a VIA statale avviata il 3 aprile 2024. In quel procedimento il Comune di Nardò ha eccepito – con il parere della Commissione Locale per il Paesaggio, verbale n. 17.01 del 13 giugno 2024 – che l'impianto occupa un'area non idonea in quanto ricadente «interamente all'interno di un cono visuale, fascia B secondo le Linee guida 4.4.1 del PPTR». La Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota acquisita al prot. MASE-200851 del 5 novembre 2024, ha nondimeno espresso «giudizio favorevole di compatibilità ambientale», dando atto che, «nonostante alcune potenziali criticità relative ai "coni visuali", l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A./V.Inc.A. ha concluso con esito favorevole alla realizzazione del progetto». La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, con parere n. 808 dell'11 settembre 2025, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato il decreto di compatibilità ambientale n. MASE_VA_DEC_2025-0000665 del 4 novembre 2025, con esito positivo. In quella sede il proponente aveva altresì documentato che ulteriori iniziative collocate nella medesima fascia di intervisibilità "B" avevano concluso positivamente l'iter presso il Ministero. Analogamente, l'impianto agrivoltaico "Masseria Palombi" (ID VIP 9804; 24,30 MW; Nardò), ricadente nella fascia "C" del medesimo cono e per il quale la Sezione Autorizzazioni Ambientali aveva formulato rilievi anche su tale profilo (nota prot. n. 100328 del 30 maggio 2024), ha concluso la VIA statale con esito positivo (KBJRM96_RelazioneImpattiCumulativi, riga 03).

Il contributo assume dunque come «inammissibile» per l'impianto "Nardò 4" – 10,3 MWp, 12,27 ha recintati, strutture di altezza ordinaria 2,37 m – una condizione localizzativa che la stessa Regione Puglia ha ritenuto compatibile, nel novembre 2024, per un impianto tre volte più esteso e potente, posto nell'intorno immediato della stessa Masseria Scianne che il contributo indica come «fulcro storico e identitario primario del sito». Il principio di coerenza dell'azione amministrativa non consente di trattare diversamente situazioni identiche senza una motivazione che dia conto della differenza, e il contributo della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio non fornisce alcuna argomentazione in merito.

3. Sulla strada a valenza paesaggistica SP 114 LE.

L'interferenza del cavidotto con l'UCP "Strade a valenza paesaggistica" (SP 114 LE) è limitata a un attraversamento in cavo interrato, con ripristino della sede stradale e senza opere fuori terra. L'art. 91, comma 12, delle NTA esenta dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi che prevedano «esclusivamente ... il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra»; l'opera rientra altresì tra quelle escluse dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Allegato A, punto A.15, del D.P.R. n. 31/2017.

Quanto alla percezione dell'impianto dalla strada, la SP 114 corre a nord-ovest dell'area di impianto a una distanza minima di circa 0,55 km, come lo stesso contributo riporta. Lo Studio di intervisibilità l'ha

esaminata nel punto VP14, a circa 1,5 km, in posizione apparentemente favorevole alla vista: il dislivello di 7-8 m sulla distanza non consente la percezione del sito. Nel tratto più prossimo all'impianto la carta dell'intervisibilità teorica individua una visibilità soltanto potenziale, che le verifiche in campo condotte sui punti di vista di quell'intorno [VP11, all'incrocio con la SP 359, 840] escludono per effetto della vegetazione e della morfologia. Su nessun altro punto della SP 114 esaminato l'impianto risulta visibile.

4. Su Masseria Scianne, Masseria Pendinello e Torre Tèrmide.

Il contributo riconosce che Masseria Scianne e Masseria Pendinello non sono individuate come UCP dalle cartografie del PPTR, e le assume come «componenti identitarie e irrinunciabili della figura territoriale». Non è in discussione il valore dei due manufatti. Occorre però rilevare che l'impianto agrivoltaico "Masseria Scianne" di cui al § 2.4 – 46,34 ettari, che dalla masseria prende il nome e ne interessa l'intorno immediato – è stato valutato favorevolmente dalla Regione Puglia e dal Ministero: l'«area tecnologica» che, secondo il contributo, «cinge ed assedia» la masseria è il risultato di quel giudizio, non dell'impianto "Nardò 4", che vi aggiunge 12,27 ettari recintati posti a circa 160 m dal perimetro della masseria e schermati, sul lato che la fronteggia, dalla fascia perimetrale a oliveto di profondità minima 9,5 m (circa 800 piante, altezza a maturità 3-5 m). I fotoinserimenti VP01 e VP01-bis (strada podereale a nord-est, 182 e 187 m) documentano lo stato dei luoghi e l'effetto della mitigazione proprio sul versante della masseria. Quanto a Masseria Pendinello, ubicata a ovest all'interno dell'area del cono visuale, i punti di vista VP06 (265 m) e VP07 (500 m), posti sul medesimo lato, restituiscono esito di non visibilità per la presenza di uliveti e della contropendenza del terreno.

Torre Tèrmide (Masseria Termite) è indicata dal contributo a circa 1,5 km dall'impianto, tra gli UCP "Testimonianze della stratificazione insediativa" con relativa area di rispetto, che l'intervento non interessa. L'affermazione secondo cui dalla torre l'impianto «risulta nettamente percepibile» non è accompagnata da alcuna verifica. La carta dell'intervisibilità teorica dell'area vasta (KBJRM96_CartaIntervisibilità) e lo Studio di intervisibilità mostrano che, in un contesto sub-pianeggiante a trama fitta di uliveti, muretti a secco e filari, la percezione di strutture alte 2,37 m in condizioni ordinarie si annulla già a 400-500 m dal perimetro; a 1,5 km, e con l'interposizione della fascia a oliveto, l'impianto può al più costituire una componente non distinguibile della matrice agraria, senza alcuna interferenza con le relazioni visive tra la torre e le masserie fortificate di Abbate Cola e Agnano o con la torre costiera di Sant'Isidoro, che corrono tra elementi verticali emergenti e non sono occluse da un impianto la cui altezza è inferiore a quella di un oliveto adulto.

Torre Tèrmide è, inoltre, uno dei sedici punti di vista dello Studio di intervisibilità (VP12, a 1.600 m): la simulazione viewshed su DTM a 10 m mostra che da quel punto «la porzione di territorio presso la quale si trova l'area di progetto non può risultare visibile a causa della morfologia stessa del terreno», e il profilo topografico tracciato tra la torre e l'impianto lo conferma, al punto da rendere superfluo il rilievo fotografico in sito (KBJRM96_StudioIntervisibilità, scheda VP12; KBJRM96_AnalisiPaesaggistica, tabella 7). L'esito discende dall'andamento tridimensionale del terreno: un dato che le valutazioni di impatto paesaggistico condotte sulla sola base planimetrica trascurano e che il contributo non considera.

5. Sui fotoinserimenti e sui pali di illuminazione.

Il contributo addebita alle foto-simulazioni di omettere «impropriamente elementi ad impatto verticale quali gli alti pali di illuminazione» e di confermare che l'impianto «rimane ampiamente percepibile dalla viabilità pubblica». Sul primo punto, i pali per illuminazione e videosorveglianza hanno altezza fuori

terra di circa 4 m (KBJRM96_RelazioneTecnica, § 4.11; KBJRM96_CME-Costruzione, voce NP15), sono posti lungo la recinzione, hanno sezione ridotta e finitura zincata opaca; l'impianto di illuminazione «sarà permanentemente spento e sarà attivato solo in caso di situazione di allarme» (KBJRM96_RelazioneTecnica, § 4.11), con corpi LED cut-off conformi alla L.R. n. 15/2005 (KBJRM96_StudioPreliminareAmbientale, § 7.2.1). Elementi puntuali di tale altezza sono dello stesso ordine di grandezza degli olivi della fascia perimetrale a maturità e dei sostegni della linea aerea MT che già attraversa l'area (KBJRM96_StudioInserimentoUrbanistico, § 3.2); il loro contributo alla percezione dell'impianto è trascurabile e non altera l'esito delle simulazioni. Il numero e la posizione dei pali saranno definiti nel progetto esecutivo con il criterio del minimo necessario (cfr. condizione n. 12, § 11).

Sul secondo punto, la «viabilità pubblica» dalla quale l'impianto risulta parzialmente visibile è costituita dai tre soli punti di vista VP01, VP01-bis e VP08, posti su strade poderali a 165-187 m dal perimetro, e la visibilità (parziale) è limitata alla posizione di massima inclinazione dei tracker nelle fasi crepuscolari (alba e tramonto). Dai restanti tredici punti di vista, compresi quelli sulle SP 114, SP 218 e SP 359 e a distanze fino a 2,6 km, l'impianto non è visibile e tale circostanza è dimostrata in maniera oggettiva.

Le simulazioni con mitigazione mostrano la schermatura progressiva della fascia a oliveto anche nei tre punti ravvicinati. Che un impianto sia percepibile da una strada poderale a 165 m dal suo confine non è indice di impatto significativo sul paesaggio: lo sarebbe la sua percezione dai fulcri visivi e dalle visuali tutelate, che lo studio esclude.

6. Sulla viabilità di accesso.

La viabilità di accesso è individuata negli elaborati: l'area è servita a sud dalla SP 218 e a nord dalla SP 114, raccordate dalla SP 359, e l'ultimo tratto è costituito da una strada comunale e da una strada vicinale esistenti (KBJRM96_RelazioneTecnica, § 1.1 e figura 3; KBJRM96_CorografiaCTR5k; KBJRM96_LayoutCTR5k). La stessa Relazione Tecnica, nel descrivere la cantierizzazione (§ 6.1), precisa che «l'accesso al sito avverrà utilizzando la esistente viabilità locale, che non necessita di aggiustamenti o allargamenti e risulta adeguata al transito dei mezzi di cantiere». Il «rilievo di dettaglio» richiamato dal contributo è la verifica, ordinaria nella fase esecutiva, dei raggi di sterzata dei mezzi sull'ultimo tratto: non è il rinvio di un'opera non progettata. Il progetto non prevede alcun allargamento, demolizione di muretti a secco, sbancamento di sedi vicinali o rimozione di vegetazione di margine, e la scrivente assume l'impegno di non eseguirne (cfr. condizione n. 9, § 11): ove il rilievo esecutivo evidenziasse la necessità di adeguamenti puntuali, essi saranno oggetto di separata autorizzazione e delle verifiche paesaggistiche di competenza. Il cantiere ha durata di circa dodici mesi, con la fase di infissione dei pali contenuta in tre-quattro mesi e traffico stimato di 8-12 movimenti/giorno di mezzi pesanti, e i componenti sono prefabbricati; l'ipotesi di «interventi altamente impattanti sul paesaggio rurale» non ha riscontro nel progetto.

7. Sul suolo, sulla roccia affiorante e sulla reversibilità dell'intervento.

Il contributo trae dalla Relazione pedo-agronomica tre citazioni per concludere che l'installazione comporterebbe «inevitabilmente operazioni meccaniche di scasso, perforazione e fresatura della roccia affiorante». Le citazioni non hanno il contenuto che il contributo attribuisce loro. L'espressione «la roccia affiorante domina la scena» (KBJRM96_RelazionePedoAgronomica, § 4) descrive il sub-ambito del Salento centrale nella caratterizzazione generale del sistema di paesaggio del Tavoliere Salentino, distinto dalla Terra dell'Arneo in cui ricade l'impianto (§ 5); l'espressione «in gran parte dell'area, la roccia madre è molto

vicina alla superficie o addirittura affiora» (§ 6) descrive le zone rocciose (CRT3 e CRT4) dell'unità cartografica della Serie Cortatrice, che la relazione affianca alle «oasi di profondità» (CRT1 e CRT2) delle depressioni; le caratteristiche riportate per la classe IVs (§ 8: profondità utile 25-49 cm, rocciosità superiore al 10%) sono la descrizione delle limitazioni che un suolo di quella classe «presenta solitamente», tratta dalla definizione della Land Capability Classification, non misure eseguite sul sito. La Relazione geologica documenta la presenza locale di calcare affiorante (§ 4.1), e il progetto ne tiene conto.

Le strutture di sostegno sono infisse «per battitura o avvitamento con attrezzature vibranti o rotatorie», senza plinti né getti, previa esecuzione nel progetto esecutivo di prove penetrometriche e «prove di estrazione su pali campione per la verifica della capacità portante del terreno e la taratura dei parametri di infissione» (KBJRM96_RelazioneTecnica, § 4.14.3); la caratterizzazione del sottosuolo è stata condotta con due prospezioni sismiche a rifrazione e due MASW (KBJRM96_RelazioneGeotecnica). Ove il banco calcareo risulti sub-affiorante, la tecnica corrente – e l'unica prevista – è il preforo di piccolo diametro per il singolo palo, che non comporta scasso, frantumazione o fresatura areale della roccia e non altera la matrice del suolo tra le file; la scrivente assume in tal senso l'impegno di cui alla condizione n. 10 (§ 11). La superficie impermeabilizzata è inferiore all'1% della superficie recintata e il cotico erboso permanente interessa circa il 90% della stessa. Il Piano di dismissione, che prevede l'estrazione dei pali per sfilamento meccanico, descrive correttamente la tecnica di rimozione di pali infissi o avvitati, con o senza preforo.

Dalla documentazione progettuale depositata risulta pertanto agevolmente desumibile l'assenza di qualsivoglia «intrinseca contraddittorietà». Il rilievo formulato sul punto nel contributo della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio appare non pertinente rispetto al reale contenuto del progetto, che affronta e risolve puntualmente la tematica.

Inoltre, l'aratura di scasso richiamata dal contributo è prevista dal Piano colturale per la sola fascia perimetrale a oliveto (1,84 ha), «praticando una fossa lungo la fascia perimetrale» (KBJRM96_PianoColturale, § "Scasso"): è la pratica ordinaria di impianto di un oliveto, che il PPTR promuove negli obiettivi 4.1 e 5.2 della scheda d'ambito e nelle direttive richiamate dallo stesso contributo. Che l'oliveto non venga rimosso a fine vita dell'impianto non è un difetto di reversibilità, ma il permanere di un miglioramento fondiario a favore del fondo, in un contesto in cui gli oliveti preesistenti sono interessati dal disseccamento da Xylella fastidiosa (KBJRM96_RelazionePaesAgrario; KBJRM96_DichiarazioneAgronomo).

Il contributo, infine, muove dalla premessa che un suolo di classe IVs «consente solo una scelta limitata di colture» per concludere che l'attività agricola proposta sarebbe fittizia. La premessa conduce alla conclusione opposta: la scelta del prato-pascolo permanente con allevamento ovino e dell'oliveto in asciutto è quella coerente con le limitazioni di un suolo sottile su substrato calcareo, ed è in continuità con l'uso attuale a seminativi asciutti (orzo, favino) di bassa produttività standard (14.461 €/anno), che il progetto porta a 19.971 €/anno (+38%) senza lavorazioni profonde tra le file, senza irrigazione e senza fitofarmaci di sintesi.

8. Sulla qualificazione agrivoltaica dell'impianto.

I rilievi del contributo sulla natura agrivoltaica dell'impianto muovono da un'impostazione che il Consiglio di Stato ha censurato proprio in un caso pugliese: «deve ritenersi impropria la valutazione di un progetto agrivoltaico alla stregua dei criteri previsti per gli impianti fotovoltaici, che mal si conciliano con le caratteristiche proprie degli impianti agrivoltaici», dovendo le autorità «necessariamente tenere conto delle peculiarità tecnologiche ed impiantistiche finalizzate ad evitare – o comunque a ridurre fortemente – il consumo di suolo»; «non si comprende [...] come un impianto che combina produzione di energia elettrica

e coltivazione agricola (l'agrivoltaico) possa essere assimilato ad un impianto che produce unicamente energia elettrica (il fotovoltaico), ma che non contribuisce, tuttavia, neppure in minima parte, alle ordinarie esigenze dell'agricoltura». Il vizio degli atti annullati stava nell'«applicazione meccanicistica di indirizzi e direttive, contemplate dal PPTR in relazione agli impianti fotovoltaici, anche agli impianti agrivoltaici, così elidendone le strutturali differenze di fondo» (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8260/2023, cit.). È lo schema che il contributo ripropone, come si espone di seguito.

Va altresì rilevato che le valutazioni di economia aziendale e di agronomia sulle quali il contributo fonda il giudizio di fittizietà dell'attività agricola – redditività dell'oliveto in asciutto, capacità produttiva dei suoli, carico zootecnico – esulano dall'accertamento di compatibilità paesaggistica dell'art. 91 delle NTA e attengono a profili estranei alla tutela del paesaggio, sui quali nessun'altra amministrazione ha formulato rilievi. Esse sono state rappresentate traducendo in giudizio negativo asserite carenze documentali – la percentuale di superficie agricola, la dichiarazione asseverata, l'individuazione del conduttore – che non sussistono (§ 8).

8.1 Superficie destinata all'attività agricola (requisito A.1) e LAOR (requisito A.2).

Il contributo afferma che «il proponente non riporta in nessun elaborato il dato percentuale della superficie agricola». L'affermazione è smentita dagli atti: la Relazione di verifica dei requisiti agrivoltaici (KBJRM96_VerificaRequisitiLGA) riporta a p. 35 il rapporto $S_{\text{agricola}}/S_{\text{tot}} = 0,828$ e, nella tabella riepilogativa di p. 38 (riga h), il medesimo valore, oltre al LAOR del 29,5% (riga l); lo Studio preliminare ambientale (§ 3.10) e la Relazione Paesaggistica (tabella 4) riportano il rispetto della soglia del 70%. Il calcolo è analitico: $S_{\text{tot}} = 141.198,43 \text{ m}^2$ (superficie recintata $122.745,23 \text{ m}^2$ più fascia di mitigazione produttiva $18.453,19 \text{ m}^2$); tare non utilizzabili a fini agricoli $24.235,80 \text{ m}^2$, costituite dalla viabilità interna, dai locali tecnici e dalla SEU ($12.749,19 \text{ m}^2$) e dalla porzione della proiezione orizzontale dei moduli non utilizzabile alla massima inclinazione ($11.486,61 \text{ m}^2$); $S_{\text{agricola}} = 116.962,63 \text{ m}^2$, pari all'82,8% di S_{tot} , a fronte del 70% richiesto.

La tesi secondo cui nella superficie agricola sarebbero state «fittiziamente» ricomprese «le superfici sottostanti e asservite ai pannelli» contrasta con le Linee Guida, che definiscono la superficie del sistema agrivoltaico come l'area «che comprende la superficie utilizzata per coltura e/o zootecnia e la superficie totale su cui insiste l'impianto» e riferiscono il requisito A.1 alla destinazione dell'area «alle coltivazioni agricole, alla floricoltura o al pascolo di bestiame»: la coltivazione o il pascolo sotto e tra i moduli è la condizione costitutiva dell'impianto agrivoltaico, non una tara. Quanto alle «tare naturali del fondo», il pascolo su suoli sottili e pietrosi è un uso agricolo a tutti gli effetti – il più tradizionale di quel contesto, come lo stesso contributo ricorda evocando i pascoli naturali dell'Arneo – e la capacità di carico è stata stimata prudenzialmente in 0,5 UBA/ha sulla superficie netta di 9,85 ha, con un gregge di 32 capi. Nell'area di nord-est che il contributo assume come improduttiva non è previsto alcuno scasso: lo scasso e la messa a dimora degli olivi interessano la sola fascia perimetrale esterna alla recinzione, non le superfici interne destinate al pascolo.

8.2 Altezza delle strutture e transitabilità.

L'altezza di 1,30 m che il contributo assume come «altezza minima delle strutture da terra» è l'altezza del bordo inferiore del modulo nella sola posizione di massima inclinazione ($\pm 60^\circ$), che i tracker raggiungono all'alba e al tramonto; per tutto il resto della giornata i moduli sono più alti, fino a 2,37 m in posizione orizzontale, quota del fulcro di rotazione, e l'interasse di 5,00 m lascia tra le file una fascia libera di 2,62 m (KBJRM96_SchedaSintesi; KBJRM96_RelazioneTecnica).

Quel valore non è un difetto dell'impianto: è esattamente il parametro con cui la disciplina ministeriale identifica i moduli «elevati da terra». Le Linee Guida MiTE del giugno 2022, nel definire al § 2.5 il requisito C degli impianti agrivoltaici avanzati «con moduli elevati da terra», fissano come valori di riferimento per la continuità dell'attività anche al di sotto dei moduli «1,3 metri nel caso di attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame)» e «2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione)», e stabiliscono che, per i moduli su strutture a inseguimento, l'altezza minima «è misurata con i moduli collocati alla massima inclinazione tecnicamente raggiungibile» (§ 1.1, lett. j). Le Regole operative del D.M. 22 dicembre 2023, approvate con decreto del 31 maggio 2024 (§ 2.B.2), confermano il valore di 1,3 m per l'attività zootecnica e la medesima modalità di misura. L'impianto "Nardò 4" – bordo inferiore a 1,30 m alla massima inclinazione, attività zootecnica sotto e tra i moduli – soddisfa dunque la soglia con cui il Ministero individua gli impianti agrivoltaici avanzati di tipo 1, quelli a «integrazione massima» tra impianto e attività agricola, nei quali «esiste un doppio uso del suolo». Definire «non adeguata» tale elevazione significa contraddire il parametro fissato dal Ministero competente.

Il Consiglio di Stato ha escluso che la natura agrivoltaica di un impianto possa essere negata sulla base dell'altezza minima di 2,10 m indicata dalle Linee Guida, perché la definizione di impianto agrivoltaico (§ 1.1, lett. d) è formulata «senza operare alcun riferimento all'altezza minima dei moduli da terra» (n. 8260/2023, cit.); e la Regione, nell'aggiornamento del proprio Piano energetico ambientale (D.G.R. n. 1424/2018, all. 2, p. 76, ivi richiamata), ha indicato come strategia per l'uso del territorio a fini energetici l'installazione di impianti «senza precludere l'uso agricolo dei terreni stessi (ad esempio impianti rialzati da terra)».

Il «transito sotto-modulo dei mezzi agricoli» non è un requisito di legge né delle Linee Guida per l'attività zootecnica, per la quale rileva «il passaggio con continuità dei capi di bestiame»; è comunque possibile, perché la trattrice da 20-30 hp prevista dal Piano colturale per la falciatura dei corridoi adiacenti ai tracker ha altezza di 1,71 m e opera anche sotto i moduli in posizione ordinaria. Le lavorazioni necessarie al mantenimento del pascolo – semina dell'erbaio, sfalcio, fienagione, rullatura – sono eseguite nei corridoi liberi di 2,62 m tra le file e lungo la viabilità interna con trattrici di piccola e media potenza (20-30 e 60-80 hp), che il Piano colturale elenca con le relative attrezzature (falciacondizionatrice da 3,00-3,30 m, ranghiatore, pressa raccogliatrice, trinciatura da 80 cm) e che sono del tutto idonee allo scopo; il gregge utilizza il sito nelle ore diurne, come esposto al § 8.3. Il «rischio costante di danneggiare le strutture» evocato dal contributo è la normale condizione operativa di ogni sistema agrivoltaico, gestita dal conduttore con mezzi dimensionati allo spazio disponibile; non è un elemento che escluda la continuità dell'attività.

8.3 Conduzione zootecnica.

Il contributo lamenta l'assenza di un ovile e di infrastrutture zootecniche fisse e ritiene la recinzione inefficace contro i predatori. Il Piano colturale prevede il pascolo diretto di un gregge di circa 32 capi ovini da carne su prato-pascolo permanente. Gli animali sono condotti al pascolo nell'area di impianto al mattino e ricondotti alla sera all'ovile dell'azienda conduttrice, posto su altro terreno della stessa: è la conduzione ordinaria del pascolo ovino salentino, che non richiede stabulazione né ricoveri fissi in sito, e rende privo di oggetto il rilievo sulla protezione notturna dai predatori. La recinzione perimetrale – alta 2,00 m, con intercapedine di 20 cm e varchi faunistici per la continuità ecologica – non è il recinto zootecnico: il pascolo turnato è condotto con recinti mobili e abbeveratoi mobili, secondo le modalità che saranno dettagliate nel progetto esecutivo (cfr. condizione n. 15, § 11). Si precisa, per completezza, che l'altezza della recinzione è 2,00 m, come riportato nel contributo a p. 15, e non 1,80 m come indicato a p. 3.

8.4 Conduttore agricolo e titolo giuridico.

Non è esatto che «non risulta agli atti alcun formale titolo giuridico» né l'individuazione di un imprenditore agricolo. La Relazione di verifica dei requisiti agrivoltaici (§ 4.1.3) individua il conduttore dell'attività agricola nell'Azienda Agricola Barba Flaviana, con sede in Monteroni di Lecce, iscritta al Registro delle Imprese dal 1997 (REA LE-185998, ATECO 01.26.00), e riporta in appendice il relativo fascicolo aziendale AGEA; la disponibilità delle aree in capo alla scrivente è documentata nell'istanza. Né le Linee Guida né l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 190/2024 subordinano la qualificazione agrivoltaica alla previa stipula di un contratto con il conduttore: richiedono il piano colturale, la sua attuazione e il suo monitoraggio per la vita tecnica dell'impianto (requisiti B e D.2), che gli elaborati prevedono. La scrivente si impegna comunque a depositare, prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica, l'accordo formale con il conduttore per la gestione del piano colturale per l'intera vita tecnica dell'impianto (cfr. condizione n. 14, § 11), secondo lo schema già adottato dal Ministero per l'impianto "Masseria Scianne". La continuità dell'attività è verificabile anno per anno attraverso il fascicolo aziendale e il piano di coltivazione di cui al D.M. 12 gennaio 2015, n. 162, che documentano per ciascuna particella destinazione, uso e colture praticate.

8.5 La sentenza del Consiglio di Stato n. 6254 del 3 agosto 2026.

La sentenza, richiamata dal contributo «a supporto dell'illegittima ed errata qualificazione dell'intervento quale impianto agrivoltaico», ha confermato il diniego del PAUR opposto dalla Provincia di Brindisi a un impianto di 5,59 MWp sulla base di più valutazioni convergenti, ciascuna autonomamente idonea a sorreggerlo, fra cui le principali sono:

- la sottrazione di suoli destinati a produzioni tutelate (IGP Carciofo Brindisino e DOP Terra d'Otranto);
- l'attraversamento da parte del cavodotto dell'area di rispetto di un bene paesaggistico;
- la mancata dimostrazione della relazione funzionale tra produzione energetica e attività agricola.

Nessuno di tali elementi ricorre nel caso di specie:

- sui fondi interessati dal progetto "Nardò 4" non insistono produzioni a marchio di qualità (KBJRM96_DichiarazioneAgronomo, ai sensi del R.R. n. 24/2010);
- né l'impianto né le opere connesse interferiscono con beni paesaggistici;
- la relazione funzionale è ben documentata dal Piano colturale, dalla Relazione di verifica dei requisiti agrivoltaici, dall'individuazione del conduttore e dalla dichiarazione asseverata sulla produzione lorda vendibile, rispondendo pienamente ai requisiti richiesti dalle norme in vigore.

La sentenza, contrariamente a quanto insito negli intenti del contributo, conferma che la valutazione deve essere condotta in concreto (§ 2.3), non per categorie astratte.

8.6 La sentenza della Corte costituzionale n. 127/2026 e l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 190/2024.

Il contributo attribuisce alla sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 2026 (decisa il 14 aprile 2026 e depositata il 16 luglio 2026) l'aver «equiparato» gli impianti agrivoltaici «non avanzati» agli impianti fotovoltaici a terra. La sentenza afferma l'opposto e il contributo ne rovescia il senso.

Nel dichiarare non fondate le questioni sull'art. 5 del D.L. n. 63/2024 e sull'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 190/2024, la Corte premette che «la disciplina oggetto di censura vieta l'installazione, nelle aree qualificate agricole dai piani urbanistici, esclusivamente degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra» e chiarisce che «resta invece consentita ... la realizzazione di impianti agrivoltaici "con moduli non collocati a terra", che preservano la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione». Aggiunge che «la legge non offre una definizione precisa di impianto "con moduli collocati a terra", sicché spetta all'amministrazione e al giudice precisare il contenuto del sintagma normativo, ovviamente nei limiti

del senso comune delle parole», e che, nell'indeterminatezza della definizione strutturale, «soccorre la chiarezza dell'indicazione normativa sul piano funzionale», ossia «l'esigenza di tutela dell'interesse volto alla salvaguardia della continuità delle attività colturali e pastorali». La Corte, dunque, non equipara: distingue. E la distinzione che traccia non corre tra agrivoltaico «avanzato» e «non avanzato» – categoria che la sentenza richiama al solo fine, proprio dell'art. 65, comma 1-quater, del D.L. n. 1/2012, dell'ammissione a finanziamento pubblico, che il progetto non chiede – ma tra moduli «collocati a terra» e moduli che non lo sono, da individuare con criterio funzionale: la continuità delle attività colturali e pastorali.

Applicato al caso di specie, il criterio non lascia margine di dubbio. I moduli di "Nardò 4" non toccano mai il suolo: il bordo inferiore non scende sotto 1,30 m, e vi si porta soltanto all'alba e al tramonto, alla massima inclinazione; per il resto della giornata si colloca tra 1,30 e 2,37 m. Sotto e tra i moduli si svolge un'attività pastorale – il pascolo ovino – che è la prima delle attività la cui continuità la norma intende preservare, e per la quale il Ministero ha fissato in 1,3 m l'altezza che consente «il passaggio con continuità dei capi di bestiame» (§ 8.2). Un impianto che rispetta il parametro ministeriale degli impianti agrivoltaici avanzati per l'attività zootecnica è, a maggior ragione, un impianto con moduli «in posizione adeguatamente elevata da terra» ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 190/2024, nel testo vigente dal 21 gennaio 2026, che dispone: «è comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra». Il legislatore non ha fissato una soglia numerica; la Corte ha indicato di leggere il sintagma «nei limiti del senso comune delle parole» e con criterio funzionale, e nel senso comune delle parole un modulo il cui bordo inferiore si trova tra 1,30 e 2,37 m dal suolo, sopra un gregge al pascolo, è elevato da terra. Il contributo, che pretende il «transito sotto-modulo dei mezzi agricoli», sostituisce al criterio di legge un requisito che la legge non prevede e che le stesse Linee Guida riferiscono all'attività colturale (2,1 m), non a quella zootecnica.

Sulla seconda «stringente condizione», la dichiarazione asseverata sulla produzione lorda vendibile, il contributo ricorda che la norma «vincola l'autorizzazione a una dichiarazione asseverata» e omette di osservare che la dichiarazione è agli atti: KBJRM96_DichiarazioneAgronomoPLV, resa dal Dott. Agr. For. Edoardo Giuseppe Caporusso il 28 aprile 2026 ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, con la responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

In luogo di confrontarsi con essa, il contributo la sostituisce con un proprio giudizio di «irrealisticità», fondato su due argomenti privi di base. Il primo, «l'ulivo non irriguo», descrive la forma tradizionale dell'olivicoltura salentina, che da secoli si pratica in asciutto; l'oliveto, peraltro, è collocato nella fascia perimetrale esterna alla recinzione e non concorre alla produzione sotto i moduli. Il secondo, la «matrice rocciosa affiorante», è desunto da citazioni travisate della Relazione pedo-agronomica (§ 7). Il confronto che la norma richiede è, in realtà, elementare: la produzione da conservare è quella di un fondo condotto a seminativi asciutti in rotazione cerealicola-leguminosa che non garantiscono più alcuna redditività (produzione standard 14.461 €/anno), con oliveti compromessi dalla Xylella; il sistema proposto – prato-pascolo permanente con 32 capi ovini e 800 olivi resistenti – porta la produzione standard a 19.971 €/anno, con un incremento del 38% (KBJRM96_PianoColturale, tabelle 2 e 5; KBJRM96_VerificaRequisitiLGA, § 4.1.2). Non si tratta di conservare l'80% di una produzione esistente, ma di sostituire a un uso residuale una produzione superiore. Va aggiunto che il fondo è avviato all'abbandono: i suoi conduttori storici non hanno più la possibilità né la convenienza economica di proseguirne la coltivazione, anche per ragioni anagrafiche, e in assenza dell'intervento esso è destinato a seguire la sorte di gran parte dei seminativi asciutti dell'Arneo dopo la perdita dell'olivicoltura.

È la funzione che la giurisprudenza riconosce a questa tipologia di impianti: «nell'agrivoltaico le esigenze della produzione agricola vengono soddisfatte grazie al recupero, da un punto di vista agronomico, di fondi che versano in stato di abbandono» (sentenza n. 8260/2023, cit.). Le Linee Guida contemplano l'ipotesi del fondo privo di produzione – «in assenza di produzione agricola sull'area negli anni solari precedenti, si potrebbe fare riferimento alla produttività media della medesima produzione agricola nella zona geografica oggetto dell'installazione» (§ 2.4, requisito B.1.a) – e ammettono, in alternativa al mantenimento dell'indirizzo produttivo, «il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato», misurato «in termini di valore di produzione standard calcolato a livello complessivo aziendale» (requisito B.1.b), come nel caso del progetto (KBJRM96_VerificaRequisitiLGA, § B.1.b). La qualificazione dell'opera come «inammissibile impianto industriale a terra» non trova base nella sentenza invocata, nella norma applicata, né nei fatti.

Quanto all'art. 11-bis, comma 4, lett. m), esso detta ai legislatori regionali i criteri per la qualificazione delle aree idonee «ulteriori» di cui al comma 3 e non disciplina l'ammissibilità dei singoli progetti; la Regione Puglia non ha ancora adottato la legge regionale ivi prevista (lo schema di disegno di legge è stato approvato dalla Giunta il 10 marzo 2026), e la scrivente non invoca il regime semplificato dell'art. 11-quater, ma l'ordinario procedimento di Autorizzazione Unica, nel quale l'accertamento di compatibilità paesaggistica sarà reso con le forme e gli effetti dell'art. 91 delle NTA. La scrivente concorda con il contributo sul fatto che la previsione «sempre consentita» dell'art. 11-bis, comma 2, opera sul piano dell'ammissibilità localizzativa e non esime dalla verifica di compatibilità con il PPTR; è però questa verifica, e non un giudizio di preclusione tipologica, che il contributo avrebbe dovuto compiere.

9. Sugli impatti cumulativi.

Il contributo addebita alla Relazione sugli Impatti Cumulativi la «mancata valutazione della stretta contiguità con il mega-impianto della procedura statale MASE n. 11299 ("Masseria Scianne")» e l'omissione di «diversi mega impianti in autorizzazione». L'impianto "Masseria Scianne" è censito nella Relazione (tabella, riga 04: ID MASE 11299, 46,34 ha, 30,72 MW, VIA conclusa con esito positivo, distanza 0,74 km) ed è la ragione stessa del presente procedimento, come esposto nella memoria del 1° settembre 2026 (§ 1): la sua presenza entro un chilometro determina la riduzione della soglia dimensionale ai sensi del punto 4.1 dell'Allegato al D.M. 30 marzo 2015, in assenza della quale l'impianto "Nardò 4" non sarebbe soggetto a verifica. La Relazione censisce nell'area vasta di 5 km sette progetti agrivoltaici per circa 245 MW e oltre 400 ettari, cinque dei quali con VIA conclusa positivamente, oltre a venti impianti in esercizio; il contributo non indica quale impianto sarebbe stato omesso e la figura 5 allegata rappresenta il medesimo quadro. L'analisi è stata condotta secondo i criteri della D.G.R. n. 2122/2012 e della D.D. n. 162/2014 per ciascuna delle cinque tematiche prescritte, con verifica della co-visibilità in quattro punti di osservazione e del cosiddetto effetto selva, e l'indice di pressione cumulativa per la componente agricola è risultato inferiore alla soglia del 3%; l'aggettivo «artificiosa» riferito alla minimizzazione dell'indice non è accompagnato da alcun calcolo alternativo.

Il perimetro della verifica è fissato dalla legge: l'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, punto 1, lett. b), la riferisce al «cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati», e il Consiglio di Stato ha qualificato «errore metodologico» la considerazione degli impianti in corso di istruttoria, osservando che altrimenti «ogni nuova istanza verrebbe elisa dalla valutazione di altra istanza e così via» e che sono inconferenti i richiami al fatto che il territorio «sarebbe interessato da numerose istanze inerenti a impianti FER» (n. 8260/2023, cit.). La Relazione ha comunque censito anche i progetti in istruttoria, con un criterio più prudente di quello richiesto. Secondo la medesima sentenza, i parametri applicati sono riferiti agli

impianti «fotovoltaici al suolo» e «mal si attagliano» all'impianto agrivoltaico, «che non implica ulteriore consumazione di suolo»: l'indice è stato dunque calcolato con un metro concepito per una tipologia più impattante.

Il quadro cumulativo descritto dal contributo – una «maglia oramai saturata» da progetti «in corso di autorizzazione» e da impianti in esercizio – è composto da interventi che la Regione Puglia e il Ministero hanno già istruito e valutato compatibili nelle rispettive sedi, ivi compreso il progetto contiguo a Masseria Scianne. Rispetto a tale scenario, come esposto nella memoria del 1° settembre 2026 (§ 2), il contributo incrementale dell'impianto "Nardò 4" è pari a circa il 4% della potenza e a meno del 4% della superficie censite. Assumere che il cumulo con impianti già valutati compatibili renda «del tutto inefficace ogni tentativo di mitigazione locale» equivale a negare in radice la valutazione in concreto che l'art. 19, comma 5, e la stessa giurisprudenza citata dal contributo impongono.

10. Sugli obiettivi di qualità e sulla normativa d'uso della scheda d'ambito 10 "Tavoliere Salentino".

Fermo quanto osservato al § 1 sulla sede propria di tale verifica e al § 2.2 sulla natura non vincolante delle direttive della sezione C2, si dà atto della coerenza dell'intervento con gli obiettivi e le direttive richiamati dal contributo. L'obiettivo 2.7 (contrastare il consumo di suoli agricoli) è rispettato da un intervento che non impermeabilizza il suolo, ne mantiene l'uso agricolo sull'82,8% della superficie del sistema ed è integralmente reversibile; il giudizio contrario del contributo – l'impianto determinerebbe «una parziale sottrazione all'attività agricola» del suolo, che cesserebbe «di essere elemento costitutivo del paesaggio per ridursi a mero supporto di apparati energetici» – riproduce il giudizio sul fotovoltaico tradizionale che il Consiglio di Stato ha ritenuto inapplicabile all'agrivoltaico (§ 8). Gli obiettivi 4.1 e 4.5 (paesaggi rurali storici; spazi rurali e attività agricole) e la direttiva sulla salvaguardia del «mosaico agrario oliveto-seminativo-pascolo del Salento centrale» trovano attuazione nella reintroduzione dell'oliveto su 1,84 ha e del pascolo ovino su 9,85 ha, in un fondo oggi a seminativo asciutto dopo la perdita degli oliveti per Xylella. L'obiettivo 5.2 (recupero delle masserie e dei manufatti in pietra a secco) è perseguito con la conservazione integrale dei muretti a secco rilevati (KBJRM96_RelazionePaesAgrario), il loro ripristino ove interferiti dal cavidotto e le misure di compensazione a favore del Comune di Nardò proposte nello Studio preliminare ambientale (§ 7.3). Gli obiettivi 7.1 e 7.2 (grandi scenari, visuali panoramiche, fulcri visivi) sono rispettati per le ragioni esposte ai §§ 2, 4 e 5: l'impianto non è visibile dai fulcri e dai punti panoramici censiti e non interrompe alcun orizzonte persistente, avendo altezza inferiore a quella degli oliveti che lo circonda.

La condizione posta dalle Linee guida 4.4.1, parte prima, e richiamata dal contributo – che l'intervento derivi «da una scelta localizzativa oculata che favorisca la riqualificazione di aree già compromesse» – è soddisfatta da un sito posto all'interno di un contesto già interessato da impianti fotovoltaici in esercizio (il più prossimo, F/090608, a circa 0,5 km: KBJRM96_RelazioneImpattiCumulativi, riga 10), attraversato da una linea aerea MT, contiguo a un impianto agrivoltaico di 46 ha con VIA positiva, e caratterizzato da oliveti in disseccamento: la riqualificazione consiste nella reintroduzione di olivicoltura resistente e di pascolo, e nella tutela dei muretti a secco.

11. Condizioni ambientali ai sensi dell'art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006.

Ferme le condizioni ambientali nn. 1-8 proposte con la memoria del 1° settembre 2026, che si intendono qui integralmente richiamate, e nella consapevolezza che taluni profili segnalati dalla Sezione

possono essere utilmente presidiati in via prescrittiva, la scrivente – lungi dal ritenere che essi impongano il ricorso alla V.I.A. – propone che l'esclusione del progetto dalla procedura sia subordinata anche alle seguenti condizioni, che sin d'ora accetta integralmente:

- 9) viabilità di accesso: esecuzione dei lavori utilizzando esclusivamente la viabilità esistente, senza allargamenti, sbancamenti, demolizioni di muretti a secco o rimozione della vegetazione di margine; trasmissione a codesta Autorità competente e al Comune di Nardò, prima dell'apertura del cantiere, del rilievo di dettaglio dell'ultimo tratto di viabilità comunale e vicinale con l'indicazione dei mezzi impiegati; eventuali adeguamenti puntuali che si rendessero indispensabili saranno oggetto di separata autorizzazione e delle verifiche paesaggistiche di competenza;
- 10) manufatti in pietra a secco: conservazione integrale dei muretti a secco presenti nell'area di impianto e lungo la viabilità di accesso; ripristino con tecnica tradizionale, secondo le Linee guida PPTR 4.4.4, dei tratti eventualmente interferiti dalla posa del cavidotto;
- 11) fascia perimetrale a oliveto: messa a dimora nella prima stagione utile successiva all'inizio dei lavori e comunque prima dell'entrata in esercizio, con obbligo di sostituzione delle fallanze e di manutenzione per l'intera vita tecnica dell'impianto;
- 12) conduzione agricola: deposito, prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica, dell'accordo formale con il conduttore dell'attività agri-zootecnica per l'attuazione del piano colturale per l'intera vita tecnica dell'impianto, comunque già individuato e indicato presso la documentazione progettuale.
- 13) trasmissione annuale a codesta Autorità competente, alla Regione Puglia e al Comune di Nardò del rapporto di monitoraggio della continuità dell'attività agricola (requisiti B e D.2 delle Linee Guida MiTE 2022).

Le condizioni sopra elencate hanno per oggetto modalità esecutive, obblighi documentali e di monitoraggio: esse non incidono sulla configurazione del progetto quale pubblicato e non richiedono, pertanto, alcuna rinnovazione degli adempimenti di pubblicità di cui all'art. 19, comma 3.

~

La presente memoria è trasmessa per conoscenza anche alla Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica, presso la quale pende l'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 190/2024 relativa al medesimo impianto (Cod. Id. KBJRM96, prot. n. 0421787 del 14 luglio 2026), i cui termini sono sospesi e differiti alla conclusione del presente procedimento, come comunicato dalla stessa Sezione Transizione Energetica con nota del 5 agosto 2026. È in quel procedimento, e nella conferenza di servizi ivi indetta, che la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio è chiamata a rendere l'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR, con l'istruttoria e il contraddittorio che esso richiede.

Si dà atto, per completezza, che ARPA Puglia – DAP Lecce, con nota prot. n. 45433 del 15 luglio 2026, ha comunicato che non renderà parere specialistico nel presente procedimento e che, per quanto risulta dalla documentazione pubblicata sul portale dell'Ente, il contributo della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio è, unitamente al parere ASL già riscontrato, il solo che contesti nel merito la compatibilità del progetto.

Con osservanza.

Il Proponente

RIVE GAUCHE SPV S.R.L.

L'Amministratore

Alessandro Chico



ALESSANDRO
CHICO
02.10.2026
07:28:40
GMT+02:00

PROVINCIA DI LECCE - Prot. N.53033 del 05-10-2026 - Arrivo